

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA
indi del Vice Presidente della 1^a Commissione
MORRA

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente **PALMA** rappresenta che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta, al testo unificato proposto dai Relatori.

Invita pertanto i presentatori ad illustrarli.

Il senatore **D'ASCOLA** (*PdL*) illustra l'emendamento 01.1 con il quale si istituisce un obbligo di comunicazione all'ufficio di procura generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati che abbiano ricevuto o seriamente valutato una o più proposte di candidature a competizioni elettorali politiche o amministrative di incarichi di Governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, al fine di istituire un rapporto di lealtà e correttezza del magistrato con l'istituzione giudiziaria allo scopo di tutelarne l'indipendenza.

Illustra poi l'emendamento 6.13, diretto a sopprimere le lettere c) e d) dal comma 2 dell'articolo 6 del testo proposto dai relatori. A suo parere infatti non è condivisibile la ricollocazione dei magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo presso il Ministero della giustizia - e ciò in considerazione del fatto che tale incarico non appare idoneo a far venire meno l'attualità dell'impegno politico del magistrato ai fini del suo rientro nel ruolo precedentemente svolto - ovvero presso enti od organismi internazionali, per la quale sono richieste specifiche condizioni che non necessariamente il magistrato cessato dal mandato parlamentare possiede.

Il presidente **PALMA** fa presente al senatore D'Ascola, con riferimento all'emendamento 01.1, che ne sarebbe forse opportuna una riformulazione, dal momento che la formulazione da lui proposta istituisce un obbligo a carico del magistrato la cui inosservanza è priva di sanzione, e l'ordinamento giudiziario prevede per le violazioni disciplinari dei magistrati e le relative sanzioni la rigorosa osservanza di un principio di tipicità.

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*) illustra i suoi emendamenti soffermandosi su quelli riferiti agli articoli 6 e 12, relativi cioè alla sorte del magistrato cessato dal mandato parlamentare nazionale o europeo.

Gli emendamenti da lui presentati configurano due ipotesi alternative, vale a dire quella che sia concesso il rientro in magistratura al magistrato non rieleto e non collocato a riposo, ovvero che tale possibilità gli sia preclusa.

In entrambi i casi il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione viene perseguito con la possibilità - esclusiva nella seconda ipotesi, alternativa al rientro in ruolo nella prima - di essere collocato in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.

Solo questa soluzione infatti consente di collocare il magistrato in una funzione analoga a quella da lui svolta in precedenza sotto il profilo delle competenze professionali, ma non caratterizzata da indipendenza e terzietà come quella del giudice; tali caratteristiche non possono essere certe e rinvenute nello svolgimento di funzioni direttive presso il Ministero della giustizia - unico Ministero fra l'altro che non ha personale direttivo assunto per specifico concorso - tanto più se limitato nel tempo e quindi suscettibili di rientro nelle funzioni giudiziarie, mentre consentire al magistrato cessato dal mandato parlamentare di svolgere il servizio presso enti e organismi internazionali appare del tutto incompatibile con le norme che recano tali incarichi.

Nell'ipotesi invece in cui si consenta il rientro in magistratura, le riformulazioni da lui proposte sono tutte nel senso di portare a cinque anni il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da lui presentati, ispirati alla convinzione che al magistrato che ha svolto attività politica non può essere consentito di tornare a svolgere funzioni giudicanti o di pubblico ministero, dal momento che l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato devono essere al di là di sopra di ogni sospetto, sicché il giudice deve non solo essere indipendente ma apparirlo.

In particolare l'emendamento 3.1 impone che il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura rilasci una dichiarazione di non incandidabilità a norma dell'articolo 1, incandidabilità che viene poi accertata in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro i termini delle loro ammissioni.

Gli emendamenti 5.1 e 6.3, poi, stabiliscono, rispettivamente per i magistrati candidati ma non eletti e per i magistrati cessati dall'incarico politico, la non ricollocabilità nel ruolo di provenienza. L'emendamento 6.3, in particolare, individua, a tutela dell'articolo 51 della Costituzione, quale strumento per il mantenimento del posto di lavoro l'assegnazione del magistrato ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, al Ministero della giustizia o al servizio presso enti ed organismi internazionali, ferma restando la possibilità di usufruire del collocamento a riposo per anzianità grazie al riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

L'oratore illustra poi l'emendamento 4.1, con il quale si stabilisce che il magistrato eletto in un'assemblea regionale o locale ovvero al Parlamento nazionale od europeo ovvero che abbia assunto un incarico di Governo di qualsiasi livello, è collocato in aspettativa obbligatoria e percepisce unicamente l'indennità corrisposta in ragione della carica assunta.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) illustra l'emendamento 6.17, diretto a prevedere per i magistrati ricollocati in ruolo il vincolo di due anni di sospensione dell'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. Da conto poi degli emendamenti 6.4 e 12.1, che disciplinano i vincoli a cui soggiacciono i magistrati quando vengono ricollocati in ruolo.

Il senatore **ALBERTINI** (*SCpI*) illustra l'emendamento 6.2 che, ispirato alle stesse considerazioni svolte dal senatore Buemi in ordine alla necessità di non consentire al magistrato che abbia svolto istituzionalmente attività politica il rientro nelle vecchie funzioni e ciò per salvaguardare perfino la semplice apparenza dell'indipendenza del magistrato - introduce una disciplina sostanzialmente simile a quella - escludendo però la possibilità di svolgimento del servizio presso enti od organismi internazionali che, oltre a non tenere in considerazione il fatto che il

periodo di servizio presso l'organizzazione internazionale può essere stabilito dalle norme che lo disciplinano per un periodo inferiore ai cinque anni, in ogni caso rappresenterebbe un improprio vantaggio concesso al magistrato cessato dall'incarico politico per l'accesso ad una funzione per la quale sono previste specifiche competenze.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) illustra gli emendamenti da lui presentati, con particolare riferimento all'emendamento 1.3, del quale peraltro preannuncia una riformulazione, che intende precisare che, ai fini della candidabilità a cariche elettive e assunzioni di incarichi di Governo, il magistrato non abbia prestato servizio per un tempo determinato, oltre che in uffici ricadenti o comprendenti l'area territoriali in cui si trova il suo collegio elettorale o nella quale esercita il suo incarico anche in uffici con competenza su tutto il territorio nazionale, non debba neanche aver prestato servizio.

Il senatore **CASSON** (*PD*) illustra gli emendamenti presentati dai relatori. Rileva quindi, come alla luce degli emendamenti presentati, risulta evidente che, ai fini della definizione della nuova normativa, sia necessario che le Commissioni riunite si pronuncino sulla questione di fondo e cioè se ai magistrati che abbiano svolto un mandato elettivo o funzioni di carattere elettivo debba essere consentito o meno di tornare a svolgere le funzioni giudiziarie.

Concorda con tale osservazioni il presidente **PALMA** che rimanda ad altra seduta l'espressione dei parere e la votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 116, 273, 296, 394 E 546
N. 116, 273, 296, 394, 546

Art. 01

01.1

D'ASCOLA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Obbligo di comunicazione)*. – I magistrati, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, che abbiano ricevuto e seriamente valutato una o più proposte di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assunzione di incarichi di governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, ne danno comunicazione senza ritardo, secondo i principi di lealtà, correttezza e indipendenza, all'Ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione. La comunicazione è inoltrata dai magistrati anche nel caso in cui siano loro a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente».

Art. 1

1.1

CALIENDO

Al comma 1, primo e terzo periodo, sostituire le parole: «se hanno prestato servizio» con le seguenti: «se prestano o hanno prestato servizio».

1.2

CALIENDO

Al comma 1 primo periodo sopprimere le parole: «nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura (o il giorno di assunzione dell'incarico)».

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «data di accettazione della candidatura, presso» inserire le seguenti: «sedi o uffici giudiziari con competenza di ambito nazionale ovvero presso».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e delle regioni limitrofe».

1.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quelle limitrofe» aggiungere le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.».

1.6

DE CRISTOFARO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «consigliere circoscrizionale».

1.7

CALIENDO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di appello».

1.9

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale».

1.10

CALIENDO

Al comma 2 sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e «ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assunzione provinciale o comunale».

1.11

PALMA

Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e sostituire le parole: «almeno sei mesi prima del giorno di» con le seguenti: «all'atto della».

1.12

DE CRISTOFARO

Al comma 2 sostituire le parole: «trovino in aspettativa da almeno tre mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa da almeno un mese».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le parole: «da almeno un anno».

1.14

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le seguenti: «da almeno tre mesi».

1.15

DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «in aspettativa almeno sei mesi» con le seguenti: «in aspettativa almeno tre mesi».

1.16

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 2 dopo le parole: «comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di più di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive».

1.18

PALMA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i dodici mesi precedenti».

1.19

CALIENDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.20

CALIENDO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

Art. 2

2.1

CALIENDO

Al comma 1, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», inserire le seguenti: «, di assessore provinciale o comunale».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Aspettativa per incarichi di Governo e di assessore negli enti locali».

Art. 3

3.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) – 1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Art. 4

4.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Status dei magistrati in costanza di mandato) – 1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono la sola indennità corrisposta in ragione della carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio».

Art. 5

5.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti) – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono ricoprire i soli incarichi di cui all'articolo 6».

5.2

CALIENDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei tre anni successivi alla data delle elezioni».

5.3

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regione» inserire le seguenti: «e in quelle limitrofe».

5.5

CALIENDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del proprio territorio di competenza» con le seguenti: «della propria circoscrizione elettorale».

5.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore».

5.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

5.8

CALIENDO

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «in cui si sono presentati» con le seguenti: «in cui hanno presentato la candidatura».

5.9

CALIENDO

Al comma 2 sopprimere le parole: «per un periodo di due anni».

5.9a

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, dopo le parole: «distretto di corte di appello» inserire le seguenti: «e nei distretti limitrofi».

5.11

CALIENDO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni».

5.12

DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3

5.13

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.14

CALIENDO

Al comma 3 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

Art. 6

6.1

CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale ed europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel molo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

3. Una volta ricollocati in molo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 9.

6.2

ALBERTINI, SUSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ricollocamento dei magistrati eletti al parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.3

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.4

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.*

6.5

CALIENDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

6.6

PALMA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

6.18

CALIENDO

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

6.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nella regione» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 2, lettera a) secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore»,

6.9

DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «di grado inferiore».

6.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.11

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

– sopprimere l'articolo 9;

– all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera b).

6.12

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «comma 1;».

6.13

D'ASCOLA

Al comma 2 sopprimere le lettere c) e d).

6.14

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche in soprannumero,» con le seguenti: «in un ruolo autonomo».

6.15

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9;».

6.16

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e non oltre dieci anni, secondo quanto previsto dal comma 2 articolo 9;».

6.17

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Art. 7

7.1

DE CRISTOFARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «o capi di gabinetto di un Ministro».

Art. 9

9.1

CASSON, ZANETTIN, RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministro della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e all'articolo 7».

Art. 10

10.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative). — 1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono essere ricollocati in ruolo e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6».

10.2

DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o circoscrizionale».

10.3

CALIENDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per i successivi cinque anni».

10.4

CALIENDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale» con le seguenti: «nella regione nella quale ricade il comune o la provincia»

10.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o uffici» inserire le seguenti:

«ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi,»

10.6

CALIENDO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «i medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni»

10.7

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

10.9

CALIENDO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 11

11.1

CALIENDO

Al comma 1, dopo la parola: «senatore,» inserire le seguenti: «presidente della regione»

11.2

CALIENDO

Al comma 1, sostituire le parole: «compreso nei dodici mesi precedenti» con la seguente parola: «antecedente»

11.3

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni, e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili.

11.4

CALIENDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni»

11.5

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 12

12.6

CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

12.1

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale

sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.2

CALIENDO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

12.3

BUEMI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di un anno» con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

12.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti. «due anni».

12.5

PALMA

Al comma 1, sopprimerete lettere c) e d).